



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL PRESIDENTE

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premessi ancora che l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7 gennaio 2025 (prov. n. 1/25), 8 gennaio 2025 (prov. n. 4/25), 28 marzo 2025 (prov. n. 48/25) con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario)

gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025 e quindi al 30 giugno 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

letta la relazione dei MAGRIF dell'ufficio in data 25 giugno 2025 con la quale si certifica comunque una sperimentazione di APP proseguita in questi mesi in modo crescente e maggiormente diffusa anche a seguito di interventi di sistema strutturali e centralizzati;

letta la bozza del verbale della riunione del gruppo di lavoro costituito appositamente per il miglioramento dell'applicativo APP e dell'implementazione di un suo corretto utilizzo nel lavoro giudiziario riunitosi da ultimo in data 23 giugno 2025 proprio al fine di verificare l'attualità della situazione del processo penale telematico;

rilevato che permangono, malgrado gli interventi migliorativi effettuati, l'implementazione dell'attività di formazione anche a laboratorio svolta, un progressivo utilizzo dell'APP da parte di tutti i giudici nelle diverse fasi del procedimento, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e segnatamente: una generalizzata lentezza dell'applicativo soprattutto in relazione agli altri applicativi utilizzati nella gestione del lavoro quali TIAP o SICP, lentezza che incide profondamente ed in modo inaccettabile sulla durata dei procedimenti nella fase preprocessuale e processuale tanto da condizionare gli obiettivi del PNRR; la presenza di talune anomalie quali la mancanza della c.d. alberatura - elaborata per l'applicativo TIAP -, la possibilità per il personale amministrativo di accedere a tutti i fascicoli di indagine senza schermatura alcuna fra procedimento e procedimento con potenziale lesione del principio di segretezza degli atti, un particolare rallentamento nella fase di caricamento dell'atto a firma del giudice quale dispositivo, decreto che dispone il giudizio, ordinanza di sospensione per messa alla prova e altro;

rilevato in particolare che la lentezza riscontrata in tutte le attività, ivi compresa l'iscrizione della notizia di reato nel giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., costituisce un fattore di rallentamento dell'attività giudiziaria creando un rilevante disservizio per una risposta di giustizia pronta ed adeguata in relazione alle esigenze delle parti processuali e dell'utenza tutta;

osservato pertanto che il passaggio esclusivo alle modalità telematiche, malgrado i progressi effettuati, causerebbe ancora un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di gestione anche in vista del raggiungimento degli indici di definizione previsti dal PNRR;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 30 giugno 2025 e fino al 31 ottobre 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, alla RID dott.ssa Pucci, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Milano, 26 giugno 2025

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia
